



TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO

Segreteria Generale P.zza Vittorio Emanuele II - 86100 CB - C.F. 80003900703 ☎ 0874/400237 Fax 0874/90317 ✉ tribunale.campobasso@giustizia.it

Prot. 382 U.

Campobasso,

04 FEB 2020

Ai Sig.ri Magistrati e GOP
SEDE

Al Sig.ri Giudici di Pace
di CAMPOBASSO

Al Sig. Dirigente Amministrativo
SEDE

Alle Sig.re Diretrici
SEDE

Al Sig. Procuratore della Repubblica
SEDE

Ai Consigli degli Ordini degli Avvocati di CAMPOBASSO, ISERNIA E LARINO
Alla Camera Penale Distrettuale del Molise

Al Dott. Giuseppe DI LEO
c/o UEPE – Ufficio di Esecuzione Penale Esterna
Via D'Amato n.3/F
CAMPOBASSO
uepe.campobasso@giustizia.it

OGGETTO: Convenzione per lo svolgimento del lavoro di Pubblica Utilità.

Per opportuna conoscenza e per ogni scelta processuale consequenziale, trasmetto in allegato la Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del D.l.vo 28.08.2000 n. 274 e dell'art. 2 co. 1 DM 26.03.2011, stipulata in data odierna con il **Comune di Jelsi** per n. 1 condannato.

Si elencano, quindi, le Convenzioni ad oggi vigenti:

N.	COMUNE	CONDANNATI
1	FERRAZZANO	5
2	FOSSALTO	1
3	CAMPOCHIARO	2
4	CAMPOBASSO	20
5	COLLE D'ANCHISE	1
6	MIRABELLO SANNITICO	5
7	GUARDIAREGIA	1
8	VINCHIATURO	3
9	TUFARA	3
10	BARANELLO	2
11	SPINETE	2
12	GAMBATESA	4
13	CASA DI RICOVERO BOJANO	4

N.	COMUNE	CONDANNATI
14	RIPALIMOSANI	5
15	CAMPOLIETO	1
16	BOJANO	2
17	MONTEFALCONE NEL S.	1
18	CASTROPIGNANO	2
19	SANT'ANGELO LIMOSANO	2
20	ORATINO	3
21	SAN BIASE	2
22	GILDONE	2
23	RICCIA	3
24	CERCEMAGGIORE	3
25	VOLONTARIATO AMPA	4
26	JELSI	1

L'occasione mi è gradita per porgere distinti saluti.



Il Presidente del Tribunale
Dott. Salvatore CASIELLO



TRIBUNALE DI CAMPOBASSO



COMUNE DI JELSI

CONVENZIONE TRA IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI CAMPOBASSO, DELEGATO DAL
MINISTRO DELLA GIUSTIZIA ED IL SINDACO DEL COMUNE DI JELSI.

Il Ministero della Giustizia, rappresentato dal Presidente del Tribunale di Campobasso Dott. Salvatore CASIELLO e il Comune di Jelsi rappresentato dal Sindaco Ing. D'AMICO Salvatore, VISTO il decreto ministeriale 26 marzo 2001 (Norme per la determinazione delle modalità del lavoro di pubblica utilità in base all'art.54, comma 6 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274) che ha emanato disposizioni attuative del citato art.54

CONVENGONO QUANTO SEGUE

La presente Convenzione viene stipulata al fine di determinare le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art.54, comma 6 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274.

Il lavoro di pubblica utilità, consiste nell'attività non retribuita a favore del Comune di Jelsi, a norma dell'art.54, comma 6 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274, ha ad oggetto: prestazioni di lavoro per finalità di tutela del patrimonio ambientale e culturale, di custodia di musei, gallerie e pinacoteche; prestazioni di lavoro in opera di prevenzione del randagismo degli animali; prestazioni di lavoro nella manutenzione di beni del patrimonio pubblico, ivi compresi i giardini, ville e parchi; altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.

ARTICOLO 1

Il lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell' art.54, comma 6 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274, non costituisce rapporto di lavoro; pertanto il Comune non ha alcun impegno retributivo e previdenziale, né alcun obbligo in ordine all'assunzione del prestatore al termine del periodo di lavoro.

Con la sentenza di condanna con la quale viene applicata la pena del lavoro di pubblica utilità, il giudice individua il tipo di attività.

Durante lo svolgimento del periodo di lavoro l'attività è seguita e verificata dai Responsabili indicati preventivamente dal Comune di Jelsi nelle persone della Sig.ra VALIANTE Vincenza, Responsabile dell'Area Sociale e dell'Arch. FUSCO Filomena, Responsabile dell'Area Urbanistica. Terminata l'esecuzione della pena, i soggetti di cui al comma che precede redigono una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente assicura il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati.

In nessun caso l'attività può svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

I condannati sono ammessi a fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle dipendenze dell'amministrazione.

ARTICOLO 2

L'Ente assicura il condannato contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e provvede alla copertura assicurativa del condannato per la responsabilità civile verso terzi presso compagnie assicurative.

In caso di infortunio durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune di Jelsi si impegna a segnalare l'evento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi, all'INAIL e all'Ufficio del Pubblico Ministero.

Il Comune di Jelsi dichiara di avere adempiuto agli obblighi previsti dal D.Lgs n.626/94 e successive modifiche (tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro).

ARTICOLO 3

Il Comune di Jelsi può ospitare, contemporaneamente, condannati nell'ambito del limite numerico di 1 (una) unità.

ARTICOLO 4

Il lavoro di pubblica utilità ha una durata non inferiore a dieci giorni e non superiore a sei mesi e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanali, da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato.

Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore settimanali.

La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore.

Ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione, anche non continuativa, di due ore di lavoro.

ARTICOLO 5

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità il condannato è tenuto a:

- svolgere le attività previste;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
- osservare l'orario di lavoro fissato.
- Qualora si verificassero, da parte del condannato, comportamenti lesivi di diritti o interessi del Comune di Jelsi, questo dovrà farne segnalazione all'ufficio del Pubblico Ministero.

ARTICOLO 6

La presente Convenzione entra in vigore dalla data della stipula della medesima e avrà validità fino al 31 dicembre 2020.

Essa si intenderà rinnovata di anno in anno se non disdettata due mesi prima della scadenza.

Campobasso, 04 FEB 2020

*Il Sindaco
del Comune di Jelsi*



*Il Presidente del Tribunale
Dott. Salvatore CASIELLO*